




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Fondo patrimoniale: revocatoria

Autore: Redazione | 07/02/2020



Quando il fondo patrimoniale è utile per tutelare dai debiti ed evitare il pignoramento della casa.

Il **fondo patrimoniale** viene solitamente usato per mettere al riparo gli immobili di famiglia dalle aggressioni dei creditori. Anche se il suo scopo è destinare il patrimonio dei coniugi ai bisogni primari della famiglia e imporre così su di esso uno scudo da eventuali pignoramenti, di fatto la finalità perseguita è la

salvaguardia da eventuali debiti futuri. Quanto ai debiti passati - quelli cioè già sorti alla data di costituzione del fondo - lo schermo non ha alcuna efficacia e il fondo è inopponibile.

In particolare, il creditore che si dovesse accorgere dell'esistenza di un fondo patrimoniale costituito dopo la nascita dell'obbligazione, potrebbe rivolgersi al tribunale per farne dichiarare l'inefficacia. È questa la cosiddetta azione revocatoria che serve appunto ad abbattere lo scudo protettivo del fondo e a pignorare i beni in esso inseriti.

Scopo di questo articolo è spiegare, più nel dettaglio, come funziona la **revocatoria del fondo patrimoniale**, quando è consentita e quando invece è da considerarsi tardiva per decorrenza dei termini. Ma procediamo con ordine.

Cos'è il fondo patrimoniale?

La **coppia sposata** può recarsi dal notaio e chiedere di costituire un fondo patrimoniale al cui interno inserire beni immobili, titoli di credito e beni mobili registrati (come auto, moto, imbarcazioni).

Una persona *single* non può costituire un fondo patrimoniale.

Come abbiamo spiegato nella nostra guida sul [fondo patrimoniale](#) (a cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), la finalità del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia: con la conseguenza che essi non possono essere pignorati a partire dal giorno successivo a quello in cui il fondo viene annotato sull'atto di matrimonio (non è quindi sufficiente il semplice rogito notarile). Senza suddetta annotazione, il pignoramento è lecito.

In verità, l'affermazione secondo cui il fondo patrimoniale tutela dai debiti contratti dai coniugi non è corretta. Anzi, dimostreremo qui di seguito che il fondo è ormai uno strumento obsoleto e spesso inutile. Ecco perché.

Il fondo patrimoniale tutela dai debiti?

Come anticipato, il fondo patrimoniale non tutela da tutti i debiti, ma solo da quelli **nati dopo** la sua annotazione sull'atto di matrimonio.

Con la parola “debito” non si intende la nascita della morosità, ma quella dell’obbligazione. Chi, ad esempio, ha contratto un mutuo che sta pagando regolarmente e dopo qualche anno sottoscrive un fondo patrimoniale, non è al riparo dal pignoramento della banca se, sul più bello, dovesse smettere di versare le rate: difatti ciò che conta non è il momento in cui si verifica l’inadempimento ma la data in cui è sorto il debito (la sottoscrizione del finanziamento) che, in questo caso, è anteriore al fondo stesso.

Non è tutto. Anche per quanto riguarda i **debiti successivi** alla costituzione del fondo bisogna fare una distinzione. Il fondo infatti tutela solo da quelli sorti per finalità voluttuarie o di investimento. Invece per i debiti relativi alle esigenze della famiglia, ivi compresi quelli lavorativi (visto che il lavoro è fonte del reddito su cui si basa il mantenimento di coniuge e figli), il fondo non è opponibile.

Quest’ultima considerazione rende l’idea di come il fondo patrimoniale abbia perso gran parte della sua utilità. Difatti oggi le spese che vengono contratte per esigenze non connesse ai bisogni familiari sono davvero minime (si pensi a una imbarcazione, a un’auto di lusso che non sia l’unica, ecc.). I **debiti con il fisco** derivanti ad esempio dall’esercizio di una attività commerciale o dal possesso di beni (mobili o immobili) rientrano tra quelli contro cui il fondo patrimoniale nulla può e siccome gran parte dei problemi dei cittadini deriva proprio da cartelle esattoriali ed accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, la costituzione di un fondo – anche se con largo anticipo – non ha alcun valore.

Quando la revocatoria del fondo patrimoniale?

I creditori sorti per necessità familiari dopo l’annotazione del fondo sull’atto di matrimonio possono pignorare gli immobili inseriti nel fondo stesso automaticamente, senza cioè bisogno di alcuna autorizzazione del giudice.

Eccezionalmente, anche i creditori sorti prima del fondo patrimoniale possono rendere inefficace tale strumento con la cosiddetta **azione revocatoria**. Si tratta di una causa che si svolge in tribunale volta a far accertare al giudice che la costituzione del fondo era rivolta a frodare i creditori. La può azionare il creditore insoddisfatto entro massimo **cinque anni** dall’annotazione del fondo sull’atto di matrimonio.

Per poter vincere la causa, e quindi rendere inefficace e inopponibile il fondo, è necessario dimostrare l'intento fraudolento del debitore. Come? Provando che il suo patrimonio residuo - quello cioè rimasto fuori dal fondo - è insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori (ossia ad essere pignorato e convertito in denaro).

Tanto per fare un esempio, se una persona ha solo due case che inserisce nel fondo ed è privo di qualsiasi altro bene, l'azione revocatoria troverà accoglimento. Viceversa, se il debitore ha anche altri immobili, la revocatoria non potrà essere accettata dal giudice.

C'è un'altra possibilità per rendere inefficace il fondo anche senza azione revocatoria: **trascrivere il pignoramento immobiliare nei pubblici registri entro 1 anno** dalla costituzione del fondo. In questo caso il creditore può pignorare i beni inseriti nel fondo in modo diretto, senza previa autorizzazione del giudice.

In sintesi si può dire che il fondo patrimoniale è del tutto inefficace fino a un anno dalla sua costituzione e può comunque essere oggetto di revocatoria nei successivi quattro (per un totale di cinque anni in cui tale strumento è traballante).

Dal sesto anno in poi, i beni inseriti nel fondo patrimoniale sono definitivamente al sicuro dai debiti pregressi alla sua costituzione ma potranno essere ancora pignorati - per sempre - dai creditori relativi ai debiti successivi alla sua costituzione.